



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n.150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" pubblicato in G.U. n.221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'articolo 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e smi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, recante la definizione di "lavoratori svantaggiati" in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

VISTO l'Accordo di Partenariato, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, trasmesso in data 22.04.2014, successivamente integrato e nuovamente trasmesso a settembre 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

VISTO l'articolo 84 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sopra citato "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

VISTA Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993, convertito con modificazioni nella legge del 19/7/1993 n. 236, articolo 9, comma 5 che istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 243 dell'articolo 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

VISTO il comma 247 dell'articolo 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della L.n.183/1987;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani neet, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani neet che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani neet con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

VISTO il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

VISTO il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, che ha individuato tra le misure da adottare per fronteggiare l'inattività e la disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni la Misura "Bonus Occupazionale", che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo economico fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti;

VISTO il Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Abruzzo firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Basilicata firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Calabria firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Campania firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Emilia Romagna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Friuli Venezia Giulia firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lazio firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Liguria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lombardia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Marche firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Molise firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Piemonte firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Provincia Autonoma di Trento firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Puglia firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sardegna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sicilia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Toscana firmata in data 30/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Umbria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Valle d'Aosta firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Veneto firmata in data 02/05/2014;

VISTO il Regolamento Comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 articolo 84, "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1 del D.L. 76/2013 che introduce incentivi per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato di lavoratori giovani al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni

di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020;

VISTO il Paragrafo n. 7.2 del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, e del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, nel quale viene inserito tra gli Organismi Intermedi del programma l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 marzo 2014, prot. n. 9220 con la quale è stata comunicata l'intenzione di individuare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quale Organismo Intermedio, ex articolo 125, comma 6, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'attuazione della misura "Bonus occupazionale" prevista nel "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 8 agosto 2014 concernente il "Bonus occupazionale" del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", registrato dalla Corte dei Conti italiana in data 18 settembre 2014 al n. 4164;

VISTA la Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014, che fornisce alcune precisazioni normative e le prime indicazioni operative per l'attuazione della Misura Bonus Occupazione;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 63\Segr. D.G.\2014 del 2 dicembre 2014, di rettifica al Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014, che rende retroattivo l'incentivo "bonus occupazionale" alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani Neet registrarsi al portale "garanzigiovani.it";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 11\ Segr. D.G.\2015 del 23 gennaio 2015, che ammette all'incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e che rende cumulabile, secondo una specifica disciplina, il bonus con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015, che riconosce la possibilità di usufruire degli incentivi della misura "Bonus Occupazione" anche oltre i limiti di cui agli aiuti « de minimis », qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

VISTA la Circolare INPS n. 129 del 26 giugno 2015, che fornisce informazioni sulle novità introdotte dai Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015 e del 28 maggio 2015;

VISTO l'articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei Conti;

VISTO il D.P.C.M. n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'articolo 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il D.P.C.M. 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014 al foglio n. 4896, adottato in esito all'entrata in vigore del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 – ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5 bis, del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni – della titolarità della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2015, Prot. n. 4509, con la quale è stata autorizzata la Regione Emilia Romagna a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 7.417.948,40 a euro 3.417.948,40;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 giugno 2015, Prot. n. 13489, con la quale è stata autorizzata la Regione Abruzzo a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 4.000.000,00 a euro 4.100.000,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2015, Prot. n. 182000, con la quale è stata autorizzata la Regione Lazio a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la

dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 35.700.000,00 a euro 19.715.164,00,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 22042, con la quale è stata autorizzata la Regione Sardegna a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 12.209.063,00 a euro 4.557.401,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 22067, con la quale è stata autorizzata la Regione Umbria a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 3.700.000,00 a euro 1.500.000,00;

VISTA la nota della Regione Campania prot. n. 68451 del 13 ottobre 2015, con la quale la Regione comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intenzione di attivare la Misura 9 "Bonus Occupazione" nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale "Iniziativa Occupazione Giovani", destinando a tal fine, a seguito di rimodulazione del piano finanziario, risorse complessive pari a 10.420.000,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2015, Prot. n. 21993, con la quale è stata autorizzata la Regione Campania a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR), e, pertanto, è stata considerata attuata la Misura "Bonus Occupazionale" a partire dalla data della prima comunicazione, ossia il 13 ottobre 2015;

VISTA la nota della Regione Campania prot. n. 916/SP del 12 novembre 2015, con la quale comunica di considerare ammissibili all'incentivo solo le assunzioni effettuate a partire dal 13 ottobre 2015, data della nota prot. n. 684151 con la quale manifestavano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intenzione di attivare la Misura 9 "Bonus Occupazionale";

VISTA la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1421/2015 del 28 settembre 2015, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riprogrammato il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 3.417.948,40 a euro 5.420.794,47;

VISTA la nota della Regione Calabria prot. n. 324586 del 2 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 10.790.413,26 a euro 5.654.360,54;

VISTA la nota della Regione Liguria prot. n. 191143 del 2 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 2.779.000 a euro 3.500.000,00;

VISTA la nota della Provincia Autonoma di Trento, acquisita al protocollo del MLPS con prot. n. 39/23191 del 6 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 783.500,00 a euro 548.450,00;

VISTA la nota della Regione Puglia prot. n. 21949 del 10 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) riducendo la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" da euro 28.454.459,00 a euro 11.559.459,00;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 novembre 2015, Prot. n. 23824, con la quale è stata autorizzata la Regione Marche a riprogrammare il proprio Piano Attuativo Regionale (PAR) aumentando la dotazione finanziaria della Misura "Bonus Occupazione" dagli iniziali euro 3.200.000,00 a euro 4.700.000,00;

CONSIDERATO l'articolo 65 comma 3 del Regolamento (UE) 1303 /2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede che le spese per l'Iniziativa Occupazione Giovani sono ammissibili dal 1° settembre 2013;

CONSIDERATO che il Programma Operativo Iniziativa Occupazione Giovani è in vigore dal 1° maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani Neet registrarsi al portale "garanziegiovani.it";

CONSIDERATO che l'articolo 21, co. 1, lett. i), d.l.vo 276/2003 impone alle Agenzie di somministrazione di addebitare all'utilizzatore il costo effettivo del lavoro;

CONSIDERATO che i principi generali in materia di incentivi, di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012, e in particolare l'articolo 4, co.13, primo periodo ("Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato"), presuppongono che destinatario finale dell'incentivo sia l'utilizzatore;

CONSIDERATO che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l'inserimento occupazionale dei giovani e non fruisce di ulteriori incentivi nell'ambito del programma nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;

VISTA la Notifica di "Aiuti di Stato", ai sensi del Regolamento (CE) N. 659/1999 del 22 marzo 1999, notificata il 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N), con la quale si chiede alla Commissione Europea la verifica della compatibilità degli incentivi di cui alla misura "Bonus Occupazionale" agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 29 giugno 2015, prot. n. COMP/H2/MB/as2015/062276, indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e recante la richiesta di ulteriori informazioni in merito alla misura "Bonus Occupazionale", come notificata il 30 aprile 2015;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 luglio 2015, Prot. n. 17204, con cui si forniscono le informazioni integrative richieste con nota prot. n. COMP/H2/MB/as2015/062276 del 29 giugno 2015;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 23 settembre 2015, prot. n. COMP/H2/MB/as/2015/093426, si evidenziano gli elementi opportunamente interpretati, in base ai quali la misura notificata rientrerebbe nelle previsioni di cui all'articolo 32 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, e conseguentemente viene richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di ritirare la Notifica del 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N) e conformare la Misura "Bonus Occupazionale" a quanto previsto dal (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 ottobre 2015, Prot. n. 21686, di ritiro della Notifica del 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N) e conformare la Misura "Bonus Occupazionale" a quanto previsto dal (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

VISTA la nota della Commissione Europea – Competition DG del 30 ottobre 2015, prot. n. COMP/H2/im/2015/106594, con la quale i servizi della Commissione ritengono che, in seguito alle modifiche che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende apportare, come comunicato nella nota prot. n. 21686 del 16 ottobre 2015, la Misura "Bonus Occupazionale" rientra nel campo di applicazione del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria n. 651/2014;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adeguato la base giuridica della Misura Bonus Occupazionale a quanto disposto dal Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014.

CONSIDERATO che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l'assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani.

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) viene individuato con il ruolo di Organismo Intermedio del PON "Iniziativa Occupazione Giovani", ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e pertanto ad esso sono delegate le funzioni previste dall'articolo 125, paragrafi 2 (lettera b, c, d, e), 3, 4 (lettera a, b, c, d), 5 e 6 del summenzionato Regolamento.
2. Il presente Decreto disciplina i rapporti giuridici tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG, e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio, per l'attuazione della Misura 9 "Bonus Occupazione" del "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani", ai sensi dell'articolo 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. L'INPS è incaricato della completa gestione della misura di cui al comma 2 del presente articolo, da effettuarsi mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento in qualità di Organismi Intermedi del PON IOG, nell'ambito dei rispettivi Piani di Attuazione Regionali.
4. La gestione della misura da parte dell'INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a euro 150.296.589,01 ripartiti come indicato nell'Allegato n. 1 al Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, in conformità a quanto riportato nelle Convenzioni stipulate tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e le Regioni/P.A.
5. L'INPS svolge i compiti dell'AdG, su delega del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, limitatamente alle funzioni di gestione, controllo e monitoraggio dell'incentivo, come specificate al successivo articolo 2.
6. L'incentivo previsto dalla Misura Bonus Occupazionale è fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti dal datore di lavoro.
7. L'incentivo previsto dalla Misura Bonus Occupazionale è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017.
8. Il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) adottato per la gestione dell'Incentivo stabilisce le procedure con le quali l'INPS realizzerà le attività disciplinate dal presente Decreto.
9. L'INPS utilizzerà, quale sistema di gestione e controllo, il Si.Ge.Co. adottato in attuazione della Convenzione stipulata per la gestione dell'operazione "Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani", a valere sull'Asse B - "Occupabilità" del PON Azioni di Sistema Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" - Programmazione 2007 - 2013.

Articolo 2

Obblighi in capo all'Organismo Intermedio

1. L'INPS, in qualità di Organismo Intermedio di gestione, dovrà:
 - a) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del PON, i necessari raccordi con l'AdG, adeguando, ove possibile, i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'AdG medesima;
 - b) partecipare attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale/regionale, in particolare alle riunioni del Comitato di sorveglianza e del Comitato di Indirizzo ed Attuazione del PON;
 - c) presentare il Piano Esecutivo, entro un mese dall'entrata in vigore del presente Decreto, nonché i relativi aggiornamenti su richiesta dell'AdG;
 - d) garantire che i beneficiari siano individuati conformemente ai criteri di selezione di cui all'articolo 2 del Decreto Direttoriale n. 1709/Segr D.G./2014, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene coerenti e conformi con quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13 e alle norme

comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione, anche in materia di pubblicità e comunicazione;

- e) eseguire i controlli di primo livello secondo quanto previsto dal Si.Ge.Co., che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene coerenti e conformi a quanto previsto dall'articolo 125 del Regolamento (CE) 1303/2014, sul diritto alla fruizione dell'Incentivo sulla base delle informazioni rilevabili dai moduli telematici e dalle denunce contributive con le modalità specificate nel Si.Ge.Co;
- f) esaminare e definire le richieste di riesame dei provvedimenti di diniego o autorizzazione dell'incentivo;
- g) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, ad informare l'AdG, l'Autorità di Certificazione del PON, e l'Autorità di Audit, in merito a eventuali procedimenti di carattere giudiziario o amministrativo, superiori a euro 10.000,00 (diecimila/00), che dovessero interessare le operazioni cofinanziate dal PON, oggetto del presente Decreto, e collaborare alla tutela degli interessi del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e delle Regioni/Provincia Autonoma di Trento;
- h) tenere una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- i) garantire, previa verifica di compatibilità con i propri sistemi informativi e con i dati disponibili, il trasferimento automatico dei dati per l'alimentazione del sistema SIGMA_{GIOVANI} messo a disposizione dall'AdG, per la registrazione e conservazione dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite segnalandone eventuali malfunzionamenti al MLPS che si farà carico della risoluzione degli stessi;
- j) trasmettere annualmente, all'AdG, i dati contabili relativi alla gestione dell'incentivo;
- k) trasmettere, all'AdG, ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le procedure stabilite dal Si.Ge.Co., su base trimestrale ed a partire dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione della presente convenzione, un rendiconto contenente le informazioni di sintesi e analitiche relative alla gestione dell'Incentivo acquisite attraverso le dichiarazioni contributive inviate dai datori di lavoro e gli ulteriori strumenti di accertamento a disposizione dell'INPS, con specifico riferimento a:
 - numero di protocollo informatico dell'istanza di incentivo;
 - codice fiscale e denominazione del datore di lavoro che ha fruito dell'Incentivo;
 - codice fiscale del lavoratore assunto;
 - tipologia di contratto di lavoro (assunzione a tempo determinato/indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato di rapporto di lavoro a termine);
 - importo dell'Incentivo;
 - importo dell'Incentivo in relazione al quale sia stata accertata, dall'INPS, l'indebita fruizione.

I rendiconti saranno accompagnati dalla Dichiarazione di ricevibilità delle spese come previsto dal Si.Ge.Co., ai fini della successiva elaborazione della domanda di pagamento alla Commissione Europea;

- l) definire procedure per il recupero degli importi relativi a incentivi indebitamente fruiti;
- m) esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell'AdG;
- n) fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei controlli di II livello a questa assegnati dai regolamenti comunitari;
- o) fornire supporto per le eventuali verifiche condotte da altri organismi comunitari e/o nazionali;
- p) fornire all'AdG il contributo per la stesura del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione del PON;
- q) garantire il rispetto delle indicazioni previste dall'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in merito alla pubblicazione dell' "emblema" dell'Unione Europea sugli opportuni atti amministrativi relativi all'incentivo e fornire adeguate informazioni in ordine al finanziamento dell'incentivo, con

evidenza del cofinanziamento del F.S.E. ed altro finanziamento pubblico per ottemperare all'obbligo in materia di pubblicazione degli elenchi dei beneficiari (come previsto dal Regolamento suddetto i nomi dei partecipanti a un'operazione dell'FSE non vengono pubblicati);

- r) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti, le informazioni in formato elettronico ed i dati relativi all'attuazione del progetto relativi alle minori entrate conseguenti la concessione degli incentivi autorizzati ed erogati e agli audit siano conservati, secondo quanto disposto dall'articolo 140 del Regolamento (CE) n. 1303/2014, per tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o, qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale.

Articolo 3

Obblighi in capo all'Autorità delegante

1. La Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, in qualità di AdG delegante, si impegna nei confronti dell'INPS, quale Organismo Intermedio di gestione, a:
 - a) richiedere le previsioni di impegno e le previsioni di spesa all'INPS con cadenza trimestrale, fatte salve eventuali richieste con periodicità diverse, al fine di assicurare gli obblighi di impegno delle risorse finanziarie stanziare ed evitare il disimpegno delle risorse al 31 dicembre 2018;
 - b) rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 4;
 - c) assicurare all'INPS il supporto necessario al fine di consentire l'applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per gli interventi FSE;
 - d) attuare, in collaborazione con l'INPS, le iniziative in materia di informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - e) garantire l'utilizzo di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità dei dati relativi alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli Audit ed alla valutazione;
 - f) garantire che l'INPS riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - g) informare l'INPS in merito alla irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PON che possano avere ripercussioni sull'operazione di propria competenza;
 - h) fornire all'INPS tutte le informazioni utili ai lavori del Comitato di Sorveglianza ed al Comitato di Indirizzo ed Attuazione del PON;
 - i) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Decreto.

Articolo 4

Risorse attribuite e circuito finanziario

2. Allo scopo di esercitare la delega di cui all'articolo 1 comma 1, sono rese disponibili all'INPS risorse complessive pari a €. 150.296.589,01.
3. Tale importo corrisponde alle risorse complessivamente assegnate alle Regioni/P.A. per l'attuazione della Misura 9 "Bonus Occupazionale", come riportato all'Allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015.
4. L'INPS gestisce le risorse suindicate tenendo conto dei limiti delle risorse disponibili per ciascuna Regione e Provincia Autonoma di Trento, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata e comunque nel limite massimo di cui all'Allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, ferma resta nonché dell'eventuale riprogrammazione delle risorse da parte delle Regioni e Provincia Autonoma di Trento.

Articolo 5

Adempimenti ex decreto legislativo 196/2003

1. Ciascuna delle parti in qualità di autonomo titolare è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni od integrazioni (di seguito, denominato, "Codice") in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell'articolo 11 del Codice, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. Le parti assicurano che i dati trattati siano utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione e garantiscono che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del Codice. I soggetti sopra menzionati utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente Convenzione, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

Articolo 6

Durata ed efficacia

1. Il presente Decreto ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi.
2. L'ammissibilità delle spese previste nel presente Decreto è subordinata alla ricezione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del medesimo, della formale conferma da parte dell'INPS che il Si.Ge.Co. di cui all'articolo 1, comma 9 è in tutte le sue parti conforme all'attuale struttura organizzativa e gestionale dell'Istituto.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa riferimento al Decreto Direttoriale n. 1709/Segr D.G.\2014 del 8 agosto 2014 e al Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, che costituiscono la base giuridica delle Misura Bonus Occupazionale, nonché alle circolari adottate dall'Istituto in attuazione dei predetti decreti.
2. Per quanto non previsto dal Si.Ge.Co. adottato dall'INPS, circa le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 1303/2014, si fa riferimento al Si.Ge.Co. adottato dall'AdG.
3. Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it e sul sito www.garanziegiovani.gov.it.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua pubblicazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ROMA, addì 28 DIC. 2015

Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Pirrone
F.to digitalmente

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 D. Lgs. 39/93) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione